

STATUTO

**RISTRUTTURAZIONE
GESTIONE CASA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
SIGLA: R.G.C. SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE**

IN

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ARPINO FR VIA REGINA 15

Numero REA: FR - 324254

Codice fiscale: 03273950604

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 28-06-2024 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" al Repertorio n.4000 Raccolta n.2281

NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'

"RISTRUTTURAZIONE GESTIONE CASA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ARTICOLO 1 - Denominazione e Sede

E' costituita con sede nel Comune di Arpino una cooperativa sociale a mutualità prevalente, denominata: **"RISTRUTTURAZIONE GESTIONE CASA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE"**, in sigla **"R.G.C.SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE"** per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, lettera b) della normativa prevista dalla Legge n.381 del 1991, del successivo D.Lgs. 112/2017, nonché sulle norme del codice civile sulla società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.

A seguito dell'iscrizione nell'apposita sezione del registro delle imprese, la cooperativa sociale potrà inserire nella propria denominazione il sintagma "Ente del Terzo settore" o l'acronimo "ETS", ai sensi degli articoli 11 e 12 D.Lgs. 117/2017.

La Cooperativa con delibera assunta in conformità della legge ed allo statuto e su delibera dell'organo amministrativo, potrà istituire uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi non aventi carattere di sede secondaria anche altrove.

La cooperativa sarà iscritta a cura degli amministratori nell'apposito albo previsto dall'art. 2512 del Codice Civile.

ARTICOLO 2 - Durata

La Società cooperativa avrà durata fino al trentuno (31) dicembre duemilasessanta (2060) e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO - ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

ARTICOLO 3 - Scopo

Lo scopo mutualistico che la Società cooperativa intende perseguire, nel rispetto dei principi e del metodo della mutualità, senza finalità speculative, è quello di ottenere per i soci-lavoratori, nell'ambito dell'oggetto sociale, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della loro attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche sociali e professionali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti mutualistici tra la cooperativa ed i soci sono stabiliti da

apposito regolamento interno ai sensi dell'articolo 6 della Legge 3 aprile 2001 numero 142.

La società cooperativa, sempre nel rispetto dei principi e del metodo della mutualità sopra espressi nonché della solidarietà, senza finalità speculative, ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana, alla formazione nonché all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso le attività di cui in appresso, al fine di realizzare anche l'integrazione nel mondo del lavoro di persone che, in ragione di condizioni fisiche, economiche, sociali e/o familiari, sono socialmente svantaggiate, con particolare attenzione a quei soggetti in situazione di disagio ed emarginazione.

Pertanto, nello svolgimento della propria attività, si avvale prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci nonché degli apporti di beni o servizi da parte dei soci medesimi.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con i terzi e può aderire a gruppi cooperativi paritetici.

ARTICOLO 4 - Oggetto

Al solo fine di realizzare gli scopi di cui sopra la società cooperativa potrà eseguire le seguenti attività:

- lo svolgimento di qualsiasi lavoro che si possa ricollegare alle opere e ai servizi relativi all'edilizia in generale, e precisamente:
- attività edilizia e immobiliare in genere;
- gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili;
- fornitura di servizi connessi alla manutenzione, mantenimento e locazioni di immobili;
- esecuzione di attività di amministrazione di immobili e di condomini comprese tutte le attività necessarie per la gestione di immobili;
- servizi condominiali in genere;
- manutenzione ascensori, amministrazione e contabilità condominiali;
- servizi di assistenza amministrativa, raccolta dati, lettura contatori e bollettazione a privati ed aziende ed enti pubblici;
- trasporto in conto proprio e terzi a seguito dell'ottenimento delle necessarie licenze previste dalla legge;
- servizi di trasloco per privati e per aziende;
- fornitura di servizi di giardinaggio e manutenzione del verde, sia per spazi pubblici che privati;
- lavori di sistemazione agraria, forestale e verde pubblico;
- servizi di sgombero e pulizia di immobili di ogni genere anche con uso di macchinari, inclusi uffici, condomini, locali commerciali e abitazioni private;
- bonifica di aree inquinate, pulizie industriali,

ripristini ambientali e paesaggistici;

- servizi di elaborazione dati di ogni genere e servizi di bollettazione e produzione di elaborati tecnici e rendering finalizzati all'arredamento di interni ed esterni;
- costruzione, manutenzione, ristrutturazione di fabbricati per uso civile abitazione, industriale, commerciale ed agricolo;
- costruzioni nel campo dell'edilizia popolare e sovvenzionata mediante assunzioni di appalti con privati e pubbliche amministrazioni;
- acquisto, vendita, permuta ed affitto di terreni e/o fabbricati di civile abitazione, industriali, commerciali ed agricoli;
- costruzione, ristrutturazione e manutenzione, sia per conto proprio sia per conto di terzi, di edifici, anche prefabbricati, civili, industriali, monumentali, completi di impianti e di opere connesse ed accessorie, comprese le opere murarie relative ai complessi per la produzione e distribuzione di energia;
- posa in opera di pavimenti e rivestimenti;
- installazione, riparazione e manutenzione di impianti elettrici, domotica, idraulici, fotovoltaici, di refrigerazione e di condizionamento;
- movimenti terra e lavori stradali;
- posa in opera di asfalti, pavimentazione, lavori di restauro, opere speciali in cemento armato, costruzioni e pavimentazioni stradali, pavimentazioni speciali e per impianti sportivi;
- costruzione di acquedotti, metanodotti, fognature, impianti di irrigazione, lavori di difesa e sistemazione idraulica;
- lavori di sistemazione agraria, forestale e di verde pubblico;
- costruzione, ristrutturazione e riparazione di immobili ad uso civile ed industriale, anche attraverso l'utilizzo di metodologie di bio-edilizia;
- lavori di costruzione e ristrutturazione edili di qualsiasi tipo;
- posa in opera di pannelli in cartongesso, di pavimentazione, di materiali per la coibentazione ed insonorizzazione e l'isolamento termico di ambienti e di ogni altro materiale per il decoro e la divisione dei locali;
- decorazione e pittura di interni ed esterni;
- realizzazione di opere di preparazione al compimento dei lavori di cui sopra, come demolizione, scavo;
- realizzazione di qualsiasi lavoro generale ed affine necessario al compimento di opere edili anche con materiali bioedili ed ecocompatibili;
- gestione e presentazione di pratiche tecniche e catastali;
- costruzione e restauro di manufatti in legno e di ogni

altro materiale, lavori edili e di installazione di impianti tecnologici di ogni genere (idraulici, elettrici, di condizionamento, fotovoltaici ed elettronici);

- lavori di manutenzione e riparazione di macchinari ed impianti industriali;

- fabbricazione di strutture metalliche e parti accessorie;

- fabbricazione, manutenzione ed installazione di strutture metalliche;

- lavori di meccanica generale per conto terzi (industriale) e carpenteria metallica di ogni genere;

- fabbricazione, manutenzione ed installazione di ossature metalliche per le costruzioni civili ed industriali;

- fabbricazione, manutenzione ed installazione di edifici prefabbricati prevalentemente in metallo, legno e/o in cemento armato;

- lavorazione e riciclaggio di inerti da demolizione;

- raccolta e trasporto, senza detenzione, di rifiuti solidi urbani;

- autotrasporti di ogni genere per conto proprio e per conto di terzi;

- noleggio di macchine operatrici, macchinari ed attrezzature, servizio di autogrù;

- sgombero e pulizia di locali di ogni genere, con utilizzo di macchinari;

- vendita all'ingrosso, al dettaglio ed on line di materiale, di macchinari ed attrezzature varie per l'edilizia, autovetture, autocarri ed automezzi, di materiale elettrico ed idraulico, di prodotti per la tinteggiatura, di prodotti per la realizzazione di lavori con metodi di bio-edilizia.

La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie o utili alla realizzazione dell'oggetto sociale e potrà avvalersi di tutte le agevolazioni di legge.

Inoltre potrà assumere interessenze e partecipazioni in imprese che svolgono attività economiche integrative e simili e potrà associarsi ad altre cooperative e consorzi per rendere più efficace la propria azione.

La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci. E' tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del Codice Civile.

La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente, anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste dallo Statuto.

La società potrà, infine, richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla Comunità Europea, dallo Stato Italiano e da Enti Locali, ricorrendo a prestiti a breve, medio e lungo termine, concedendo per lo scopo, se richiesti, avalli, fidejussioni e garanzie reali sui beni della società e potrà prendere tutte le iniziative che si rendessero opportune nell'interesse dei soci, secondo lo studio e le delibere dell'Organo Amministrativo.

La cooperativa può ricevere finanziamenti da parte dei soci, finalizzati al perseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

ARTICOLO 5 - Assenza di scopo di lucro

Salvo quanto previsto dal comma 3 e dall'articolo 16 del D.Lgs. 112/2017, la società destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

Ai fini di cui al comma 1, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, nel rispetto della normativa vigente anche in tema di cooperative.

E' ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al comma 3, lettera a). Ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), g) o h);

c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per la distribuzione di dividendi dal comma 3, lettera a);

d) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore

normale;

e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 2 del D.Lgs. 112/2017;

f) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Non si considera distribuzione neanche indiretta di utili ed avanzi di gestione la ripartizione ai soci di ristorni correlati ad attività di interesse generale effettuata ai sensi dell'articolo 2545 sexies del codice civile e nel rispetto di condizioni e limiti stabiliti dalla legge o dallo statuto da imprese sociali costituite in forme di società cooperativa, a condizione che lo statuto indichi i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici e che si registri un avanzo nella gestione mutualistica.

3. La cooperativa sociale può con decisione dei soci destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:

a) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore

diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci della cooperativa o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

TITOLO III

SOCI

ARTICOLO 6 - Soci

Il numero dei soci è illimitato: non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Sono soci cooperatori o lavoratori coloro che concorrono alla gestione dell'impresa, partecipano alla formazione degli organi sociali, contribuiscono alla formazione del capitale sociale e mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo stato di attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa. Può diventare socio cooperatore chi abbia compiuto i diciotto anni di età ed abbia o sia in grado di acquisire una professionalità attinente alla natura dell'impresa esercitata dalla cooperativa e, per l'effettiva capacità di lavoro, attitudine o specializzazione, possa partecipare direttamente ai lavori della società cooperativa ed attivamente cooperare al suo esercizio e al suo sviluppo.

Possono inoltre essere ammessi anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa.

Non possono in ogni caso divenire soci cooperatori quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa.

Ai sensi dell'art. 4 della legge n. 31 gennaio 1992 n. 59, possono essere ammessi alla cooperativa, su delibera dell'organo amministrativo, persone fisiche e/o giuridiche che, pur non avvalendosi delle prestazioni istituzionali della cooperativa, investono nell'impresa capitali destinati allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche, aventi la capacità giuridica di agire, che possono collaborare al raggiungimento dei fini sociali, con preferenza per coloro che rientrano nella categoria delle persone svantaggiate di cui all'art. 4 l.381/91 i quali, tra l'altro, a mente di detto articolo devono rappresentare almeno il trenta per cento (30%) dei lavoratori della cooperativa.

A mente dell'art.2 della L. 381/91, è altresì prevista, nell'ambito dei soci cooperatori, la presenza di soci volontari per coloro i quali, rispondendo alle caratteristiche di cui sopra, prestino gratuitamente la propria opera: ai soci volontari sarà corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dall'Organo

Amministrativo per la totalità dei soci. I soci volontari non potranno superare il cinquanta per cento (50%) del numero complessivo dei soci e verranno iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci.

ARTICOLO 7 - Categoria Speciale di Soci

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'articolo 2527, comma tre, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo Amministrativo della Cooperativa.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dal presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;
- c) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- d) il mancato adeguamento agli standard produttivi o qualitativi;
- e) la cessazione del servizio in relazione al cui svolgimento l'inserimento nella compagine cooperativa si è determinato;
- f) la cessazione delle specifiche temporanee esigenze che avevano determinato l'inserimento del socio.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari. Qualora intenda essere ammesso a godere dei

diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti per la sua ammissione nella categoria dei soci cooperatori ordinari.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci. L'accoglimento della domanda importa la fruizione del ristorno cooperativo con effetto dal primo inserimento del socio nella cooperativa. All'uopo l'organo gestorio provvede ai necessari accantonamenti, costituendo apposita riserva all'interno del bilancio. Di tale riserva i soci ordinari non possono disporre, salvo che ai fini della ricopertura di perdite e a condizione che risultino esaurite le altre riserve e gli accantonamenti.

In caso di mancato accoglimento, l'organo amministrativo deve, entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

ARTICOLO 8 - Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data, luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica o P.E.C., e, se presente, numero partita IVA;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- d) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale, nel caso in cui essa sia contenuta nello statuto.

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il codice fiscale e/o la partita IVA;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

Accertata l'esistenza dei requisiti, l'organo amministrativo, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

L'ammissione dei nuovi consorziati è effettiva soltanto dopo il versamento dell'intera quota sociale, del contributo di ammissione e del contributo annuale. La delibera sulla domanda avverrà secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura sul libro dei soci.

L'organo amministrativo deve, entro sessanta (60) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta (60) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ARTICOLO 9 - Diritti ed Obblighi dei soci

I soci hanno diritto di:

- a) partecipare alle deliberazioni dell'Assemblea ed all'elezione delle cariche sociali;
- b) usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Cooperativa, nei modi e nei limiti fissati dagli eventuali regolamenti e dalle deliberazioni degli Organi sociali;
- c) prendere visione del bilancio annuale e di presentare agli Organi sociali eventuali osservazioni od appunti riferentisi alla gestione sociale;
- d) esaminare il libro soci ed il libro dei verbali delle assemblee e, alle condizioni e con le modalità previste dalla legge, esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Fermo restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo Amministrativo:
 - del capitale sottoscritto;
 - della eventuale tassa di ammissione;
 - del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio, su proposta dell'Organo Amministrativo;
 - degli eventuali contributi in conto esercizio per particolari esigenze della Società, con le modalità che verranno determinate da apposito regolamento e, per il comparto Comuni ed Amministrazioni Pubbliche, entro i limiti approvati dagli Enti stessi;
 - all'osservanza del presente statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli Organi sociali;

b) a partecipare all'attività della Cooperativa per la sua durata, salvo il verificarsi di una delle cause previste dal presente statuto per la perdita della qualità di socio;
c) all'attivazione ed all'esecuzione degli scambi mutualistici attinenti l'oggetto sociale con la Cooperativa.
Per tutti i rapporti con la Cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta (30) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, da presentare personalmente o da inviare con lettera raccomandata alla Cooperativa.

TITOLO IV

PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO - RECESSO - ESCLUSIONE

ARTICOLO 10 - Perdita Della Qualità Di Socio

1. La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento, liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.

ARTICOLO 11 - Recesso

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il recesso è consentito al socio che abbia perduto i requisiti per l'ammissione e/o che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Al recesso si applicano le norme di cui all'art. 2532 C.C.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla Cooperativa. L'Organo Amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione e trasmettere non oltre i seguenti dieci giorni la relativa comunicazione al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento in caso di diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

ARTICOLO 12 - Esclusione

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) risulti inadempiente per le obbligazioni che derivino

dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle delibere adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a trenta (30) giorni per adeguarsi;

c) previa intimazione da parte del Consiglio di Amministrazione non adempia entro trenta (30) giorni, al versamento del valore delle partecipazioni sociali, sottoscritte o al pagamento di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

d) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa.

L'esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale o Arbitro, secondo quanto previsto dal presente statuto negli articoli di riferimento, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

ARTICOLO 13 - Morte del Socio

In caso di morte del socio si farà luogo alla liquidazione della sua quota a favore degli eredi. Per gli eredi del socio defunto e per il socio escluso o receduto la liquidazione della quota sociale avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale il rapporto sociale si scioglie limitatamente al socio in conformità all'art.2535 commi 1 e 2 C.C.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso del de cuius, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società.

In difetto di tale designazione si applica l'articolo 2347, secondo e terzo comma, del codice civile.

ARTICOLO 14 - Liquidazione

I soci receduti od esclusi hanno diritto alla liquidazione della partecipazione sociale eventualmente rivalutata ai sensi dei successivi articoli.

La liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale.

Il pagamento è effettuato entro centottanta (180) giorni dall'approvazione del bilancio stesso, fatta eccezione per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi degli articoli dell'art. 2545 quinquies, la cui liquidazione,

unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

Il pagamento deve essere effettuato entro centottanta (180) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote sociali in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i cinque (5) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote sociali per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con delibera del Consiglio di Amministrazione, alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati dall'articolo referente all'esclusione, lettere b), c), d) dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

TITOLO V

PATRIMONIO ED ESERCIZIO SOCIALE

ARTICOLO 15 - Patrimonio Sociale

Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile e formato da un numero illimitato di quote ciascuna di valore nominale di euro cinquecento virgola zero zero (500,00). Nessun socio potrà possedere un numero di quote tali il cui complessivo valore superi i massimi stabiliti dalla legge;
- b) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai valori di legge;
- c) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili, e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- d) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formate con le somme versate dai soci;
- e) dalla riserva straordinaria;
- f) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti del valore delle quote sottoscritte.

ARTICOLO 16 - Trasferimento delle partecipazioni dei soci cooperatori

In ogni caso le partecipazioni dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno od a vincoli, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo di cui all'art. 2530 c.c. e si considerano vincolate a favore

della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci cooperatori contraggono con la medesima.

Art. 17 - Divieto di trasferimento delle partecipazioni

La partecipazione del socio cooperatore non può essere oggetto di trasferimento per atto tra vivi. Spetta conseguentemente al socio cooperatore, ai sensi dell'art.2530, ultimo comma, del codice civile, il diritto di recedere liberamente dalla società, con preavviso di novanta giorni; tale diritto di recesso non può essere esercitato prima che siano decorsi due anni dall'ingresso del socio in società.

Art. 18 - Acquisto di partecipazioni proprie spettanti ai soci cooperatori

L'Organo Amministrativo può, ai sensi dell'articolo 2529 del codice civile, acquistare o rimborsare partecipazioni dei soci cooperatori, se il rapporto tra il patrimonio netto ed il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto. L'acquisto o il rimborso può essere fatto solo nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

ARTICOLO 19 - Prevalenza della Mutualità

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità. Per tale motivo:

- a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ARTICOLO 20 - Bilancio di esercizio

Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno (31) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri di oculata prudenza e la vigente normativa anche tributaria, depositandolo presso il registro delle imprese, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435 ter del codice civile in quanto compatibili.

La cooperativa sociale deve tenere il libro giornale ed il libro degli inventari in conformità alle disposizioni del codice civile applicabili.

In particolare, nella relazione al bilancio dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare l'erogazione ai soci lavoratori di un ulteriore trattamento economico a titolo di ristoro nei limiti e con le modalità previste dalla legge e dal presente statuto.

I ristori competono ai soci - nel rispetto della parità di trattamento - in proporzione alla qualità e quantità di lavoro da ciascuno prestata ed in particolare saranno ripartiti in base alle ore lavorate, alla tipologia di lavoro svolto ed agli altri eventuali criteri obiettivi che potranno essere determinati in apposito regolamento interno.

Gli utili eventuali andranno devoluti:

- a) per non meno del trenta per cento (30%) alla riserva legale;
- b) il tre per cento (3%) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
- c) un eventuale dividendo ai soci in misura non superiore all'interesse massimo previsto per i buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti e alle condizioni previsti dall'art. 7 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59.

In deroga a quanto sopra l'assemblea dedotte le quote di cui ai punti a) e b) può destinare l'eccedenza attiva residua a riserva straordinaria indivisibile.

La cooperativa sociale deve, inoltre, depositare presso il registro delle imprese e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), della legge 6 giugno 2016, n. 106, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni della società cooperativa sociale anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

TITOLO VI
ORGANI SOCIALI
ARTICOLO 21 - Organi sociali

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;

La società può nominare, ai sensi dell'articolo 2477, primo comma, c.c., un organo di controllo, che secondo quanto stabilito dai soci in occasione della nomina, potrà essere costituito da un sindaco unico o da un collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti.

Nei casi previsti dall'articolo 2477 c.c., la nomina dell'organo di controllo è obbligatoria. Ove nominato, l'organo di controllo, anche monocratico, avrà competenze e poteri previsti per tale organo dalla disciplina legislativa in materia di società per azioni.

Per quanto non previsto, si applica il combinato disposto degli articoli 2477 e 2543 del codice civile.

ARTICOLO 22 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea viene convocata, dall'Organo Amministrativo, con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche riunirsi in comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in Italia.

L'avviso di convocazione deve essere comunicato con lettera raccomandata A/R o tramite P.E.C., inviata ai soci o consegnata a mano almeno quindici giorni prima dell'adunanza.

In alternativa, l'Assemblea potrà essere convocata mediante comunicazione trasmessa ai soci a mezzo fax o posta elettronica ordinaria, ai recapiti risultanti dal libro soci, a condizione che sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni dell'Assemblea.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati dall'articolo sul bilancio d'esercizio.

L'Assemblea inoltre può essere convocata dall'Organo Amministrativo ogni volta esso ne ravvisi la necessità e deve essere convocata senza ritardo, qualora ne sia fatta richiesta scritta dal Collegio dei Sindaci o da tanti soci che rappresentino almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci.

In assenza delle prescritte formalità per la convocazione, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci Effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

ARTICOLO 23 - Funzioni dell'Assemblea

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio e destina gli utili, delibera circa le modalità di destinazione e copertura delle perdite, nonché sulla quantificazione e sull'attribuzione dei ristorni ai soci;
- b) procede alla nomina e revoca l'Organo Amministrativo;
- c) procede all'eventuale nomina dei Sindaci, del Presidente del Collegio Sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato alla revisione legale dei conti, secondo le modalità previste dalla legge;

- d) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci ed al soggetto deputato alla revisione legale dei conti;
 - e) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi di quanto previsto dal presente statuto nell'apposito articolo;
 - f) approva gli eventuali regolamenti interni;
 - g) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
 - h) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.
- Sono riservate all'Assemblea straordinaria:
- a) le deliberazioni sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento della Cooperativa;
 - b) la nomina dei liquidatori e la determinazione dei relativi poteri;
 - c) le altre materie indicate dalla legge.

ARTICOLO 24 - Costituzione e Quorum deliberativi

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, fatta eccezione per le deliberazioni di cui all'ultimo comma del successivo articolo.

ARTICOLO 25 - Voto ed Intervento

Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio cooperatore ha diritto a un solo voto, per i soci sovventori si applica quanto previsto nel titolo a loro dedicato.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire

adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Cooperativa, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore, e che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della Cooperativa.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di due (2) soci, la delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal loro legale rappresentante oppure da altro soggetto dai medesimi designato.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito.

Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza semplice per alzata di mano, per acclamazione o con altro sistema legalmente deliberato dall'Assemblea.

ARTICOLO 26 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio. La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge.

TITOLO VII AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 27 - Forme di Amministrazione

La cooperativa può essere amministrata su decisione dei soci in occasione della nomina da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, secondo il numero

determinato dai soci al momento della nomina.

La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori, o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Nello Statuto quando si fa riferimento all'Organo Amministrativo si riferisce al Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 28 - Organo Amministrativo

Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non provvede l'assemblea; può inoltre nominare uno o più vice presidenti ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al consiglio stesso.

Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da spedire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno due giorni prima.

Sono comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

I soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio di amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni cui possono impugnare le delibere assembleari, in quanto compatibili.

La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

Le adunanze del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche mediante impiego di mezzi di telecomunicazione, purché:

- sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della

riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Del rispetto di tali modalità deve essere dato atto nei relativi verbali.

ARTICOLO 29 - Compiti dell'Organo Amministrativo

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge e dallo statuto.

L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2381 del codice civile, e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato Esecutivo formato da alcuni Amministratori, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Perlomeno ogni sei mesi gli organi delegati devono riferire agli Amministratori sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

ARTICOLO 30 - Integrazione del Consiglio di Amministrazione

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte del Collegio Sindacale o del Sindaco unico qualora quest'ultimo non sia nominato.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina

In caso di mancanza del Collegio Sindacale, o del Sindaco unico, l'Organo Amministrativo è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione. La convocazione può essere effettuata direttamente dai soci al Tribunale ai sensi dell'articolo 2545 quinquiesdecies del codice civile.

ARTICOLO 31 - Compenso degli Amministratori

Agli Amministratori spetta un compenso a ragion di rimborso per le spese sostenute per il lavoro d'ufficio.

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato.

Spetta al Consiglio, determinare la remunerazione dovuta a singoli Amministratori investiti di particolari cariche.
L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un trattamento di fine mandato.

ARTICOLO 32 - Rappresentanza

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare Direttori Generali, Istitori e Procuratori Speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle deleghe allo stesso conferite, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 33 - Scioglimento

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri e ne determinerà i compensi.

ARTICOLO 34 - Devoluzione del Patrimonio Finale

A seguito dello scioglimento della società, o della perdita della qualifica di impresa sociale il patrimonio sociale è devoluto, anche ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 112/2017, nel seguente ordine:

- a) rimborso ai possessori di strumenti finanziari dei titoli di debito e simili, dagli stessi posseduti;
- b) restituzione ai soci cooperatori delle rispettive quote di capitale sociale effettivamente versato, ed eventualmente rivalutato ed aumentato a norma di legge;
- c) devoluzione, salvo quanto altro inderogabilmente previsto dall'art. 12 del D.Lgs. n. 112/2017, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO IX

REGOLAMENTI - PRINCIPI DI MUTUALITA' e RINVIO

Art. 35 - Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie.

Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici, se verranno costituiti.

Art. 36 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare, ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile, la Cooperativa:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 37 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative e sulle società a responsabilità limitata dettate dal codice civile, nonché la disciplina dettata dal D.Lgs.112/2017, anche in tema di lavoro di cui all'art.13 del D.Lgs. 112/2017.

FIRMATO: VALENTINA CINELLI - CINELLI FRANCESCO - TARONI STEFANO - ELEONORA SIGISMONDI teste - CRISTIANA GORI teste - ALICE FIORLETTA (I.S.)

[illegible]